GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 16 luglio 1923** — **Numero 166**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 27 maggio 1923, n. 1370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 corr., concernente « varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito » è incorso il seguente errore:

Pag. 5275: all'art 5, penultimo comma, quinta riga, dove è detto « mediante altrettante esuberanze di capitani e di mag- » deve aggiungersi: « giori medesimi. Le successive vacanze che si verificheranno » ecc. ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1923, n. 1444.
Emissione di obbligazioni e sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202;

Visto il rapporto in data 5 aprile 1923 del R. Commissario per il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, relativo alla vendita di tonn. 125,000 circa di zolfo per la fabbricazione di acido solforico, alla « National Sulphuric Acid Association » di Londra;

Considerata la opportunità di imputare detta vendita per intero allo stock di zolfo esistente nei magazzini del Consorzio al 30 aprile 1922;

Considerato che durante l'esercizio consortile 1922-23 non sono state emesse le obbligazioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge sopra citato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, la vendita di tonn. 125,000 circa di zolfo per la fabbricazione di acido solforico, alla « National Sulphuric Acid Association » di Londra è inte-

gralmente, ad ogni effetto, imputata alle rimanenze di zolfo esistenti nei magazzini del Consorzio alla data del 30 aprile 1922.

Art. 2.

Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà destinato per intero al pagamento dei debiti del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, indicati nell'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni che il Consorzio è autorizzato ad emettere a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge sopra citato è ridotto di una somma uguale al ricavato della predetta vendita.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, le obbligazioni saranno rimborsate dal Consorzio entro otto anni, mediante sorteggi annuali non inferiori ad un ottavo. I sorteggi si faranno al 1° luglio a cominciare dal 1° luglio 1924.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 9 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1445.

Modifica della circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93;
Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 544;
Visto il R decreto 4 marzo 1923, n. 545;
Vista la legge 29 giugno 1868 del cessato regime, ancora vigente nelle nuove provincie;
Visto il R. decreto 1° marzo 1868, n. 4273;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1862, n. 930;
Visto il R. decreto 26 agosto 1871, n. 463;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1862, n. 872;
Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1910, n. 121;
Visto il Regolamento per l'attuazione della legge 20 marzo 1910, n. 121, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il distretto giudiziario di Egna e il comune di Termeno cessano di far parte della circoscrizione territoriale della Camera di commercio e industria di Bolzano e passano sotto la giurisdizione della Camera di commercio e industria di Rovereto.

Art. 2.

I distretti giudiziari di Cortina d'Ampezzo e di Livinallongo cessano di far parte della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bolzano e passano sotto la giurisdizione della Camera di commercio e industria di Belluno.

Art. 3.

La Camera di commercio di Roma avrà giurisdizione, oltre che sui circondari di Roma, Frosinone, Velletri, Viterbo, di cui all'art. 3 del R. decreto 26 agosto 1871, n. 468, anche sul circondario di Rieti.

Art. 4.

La Camera di commercio ed industria di Forlì avrà giurisdizione oltre che sui circondari di Forlì e Cesena, di cui all'art. 1 del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 872, anche sul circondario di Rocca San Casciano.

Art. 5.

Per le modificazioni delle circoscrizioni camerali, di cui ai precedenti articoli, resta sospesa, per gli elettori camerali, la facoltà di opposizione concessa dall'art. 2 del Regolamento per l'attuazione della legge 20 marzo 1910, numero 121, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1440.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23, per provvedere a restituzioni e rimborsi d'imposte e tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23, è aumentato per la somma per ognuno di essi indicata;

Capitolo 117: « Restituzioni e rimborsi » (Imposte dirette) + L. 80,000,000.

Capitolo 147: « Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. » + L. 480,000.

Capitolo n. 210: « Restituzione della tassa sul sale, ecc. » + L. 55.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, il 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 26 giugno 1923 n. 1413.
Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La situazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento delle scuole, prescritto dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sarà fatta, con effetto dall'anno scolastico 1923-24, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Contro tale sistemazione è ammesso ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.

Art. 2.

Gli attuali capi d'istituto incaricati, che non siano, in base alle disposizioni vigenti, collocati a riposo o esonerati dal servizio, entreranno a far parte dei ruoli dei presidi qualora siano giudicati meritevoli, per la prova fatta durante l'incarico, di conservare l'ufficio direttivo, altrimenti saranno restituiti all'insegnamento della propria disciplina o saranno collocati in uno degli altri ruoli a cui possano far passaggio secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Salve le disposizioni dell'art. 9, gli attuali insegnanti di ruolo passeranno, col 1° ottobre 1923, nei nuovi ruoli d'insegnamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Essi faranno passaggio nei ruoli corrispondenti a quelli ai quali, secondo la loro materia e l'istituto in cui insegnano, appartengono attualmente e per l'insegnamento della propria materia o del gruppo di materie che siano riunite con essa secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, se siano abilitati anche per le materie aggruppate, ovvero si intendano per esse abilitati a norma dell'art. 6, e, possibilmente, conserveranno la sede e rimarranno assegnati agli istituti che, secondo il nuovo ordinamento, corrispondono a quelli a cui attualmente appartengono.

Salvo che la tabella annessa al presente decreto non indichi un diverso ordine di precedenza, fra gli insegnanti di ruolo della stessa materia nello stesso istituto avranno la preferenza, al fine dell'assegnazione nell'istituto della stessa sede corrispondente a quello a cui attualmente appartengono, coloro che siano forniti del titolo specifico di abilitazione per la loro materia o pel gruppo di materie riunite con essa, e, a parità di titolo, o nel caso che nessuno sia fornito del titolo specifico per tutte le materie aggruppate, i più anziani di carriera.

La disposizione del primo comma dell'art. 20 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 si applica anche agli insegnanti ed ai capi d'istituto, di cui all'art. 1° del decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1158.

Art. 4.

Agli effetti della collocazione nei nuovi ruoli di insegnamento, di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quando sia necessario, al fine della conservazione della sede attuale o sia richiesto dalla mancanza o insufficienza del titolo di abilitazione, gli insegnanti potranno far passaggio, conservando la loro anzianità di carriera, anzichè ai ruoli corrispondenti a quelli del proprio istituto, ai ruoli di un altro istituto di grado pari od inferiore, purchè siano osservate le condizioni relative all'abilitazione, indicate nel seguente art. 6 e lo consenta la vacanza dei posti e sempre subordinatamente alla sistemazione del personale dell'altro istituto a norma del precedente articolo.

Gli insegnamenti che attualmente costituiscono cattedre distinte e che col nuovo ordinamento vengono aggruppati in un'unica cattedra, potranno, in via eccezionale, e non oltre l'anno scolastico 1929-30, essere costituiti in cattedre separate quando ciò sia necessario per evitare il trasferimento di insegnanti a favore dei quali esistano speciali condizioni di famiglia.

Gli insegnanti di scuola tecnica, forniti di laurea in lettere, potranno d'ufficio essere assegnati ai ruoli degli insegnanti del corso inferiore degli istituti magistrali e le insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari o normali non abilitate all'insegnamento del latino potranno, d'ufficio, essere assegnate ai ruoli degli insegnanti della scuola complementare. Anche gli insegnanti, di cui al presente comma, potranno mantenere la sede attuale subordinatamente alle vacanze dei posti ed alla sistemazione del personale a norma del primo comma del precedente articolo.

La tabella annessa al presente decreto indica l'ordine secondo cui i passaggi di ruolo di cui al presente ed al precedente articolo dovranno aver luogo e i titoli di abilitazione il cui possesso è ritenuto necessario per tali passaggi.

Art. 5.

Le insegnanti di pedagogia e morale nelle scuole normali, non fornite di laurea di filosofia, e i capi d'istituto già insegnanti di pedagogia e morale, che siano restituiti all'insegnamento e non siano forniti di laurea in filosofia, faranno passaggio nei ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole complementari, a meno che non dichiarino di essere disposti ad assumere l'insegnamento della filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale In quest'ultimo caso essi saranno mantenuti nei ruoli degli insegnanti di filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale e saranno sottoposti, nel primo anno d'insegnamento, ad un esame per l'accertameto della loro idoneità a tale insegnamento. Se l'esame avrà risultato sfavorevole, faranno passaggio nei ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole complementari.

La dichiarazione, di cui al comma precedente, dovrà esser fatta entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e, dai capi d'istituto restituiti all'insegnamento, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che li restituisce all'insegnamento, qualora tale comunicazione abbia luogo dopo la pubblicazione del presente decreto. Coloro che non abbiano fatta la dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine predetto, saranno assegnati ai ruoli delle scuole complementari per l'insegnamento delle materie sopra indicate.

Le insegnanti e i capi d'istituto, di cui al presente articolo, che facciano passaggio nei ruoli delle scuole complementari potranno essere destinati ad una sede di primaria importanza, anche se attualmente siano assegnati ad un sede secondaria, qualora siano stati compresi dopo il 1906 in una graduatoria di vincitori di concorso speciale per cattedre di pedagogia nelle scuole normali o, per effetto degli articoli 5 e seguenti del R. decreto-legge 14 aprile 1918 n. 519, siano stati designati per la destinazione a sede di primaria importanza per l'insegnamento della detta materia.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si intendono abilitati all'insegnamento delle materie o dei gruppi di materie indicati nella colonna n. 1 della tabella annessa al presente dcreto coloro che siano forniti dei titoli indicati nella colona n. 3 della tabella medesima.

Art. 7.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 del presente decreto si intendono come ruoli corrispondenti, rispettivamente:

quelli della scuola tecnica a quelli della scuola complementare, secondo il nuovo ordinamento, ed a quelli del corso inferiore dell'istituto tecnico;

quelli della attuale scuola complementare a quelli del corso inferiore dell'istituto magistrale;

quelli della scuola normale a quelli del corso superiore dell'istituto magistrale e a quelli del liceo femminile;

quelli dell'istituto tecnico attuale a quelli del corso superiore dell'istituto tecnico, secondo il nuovo ordinamento, e a quelli del liceo scientifico;

quelli degli istituti che conservano l'attuale denominazione a quelli degli istituti stessi secondo il nuovo ordinamento.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche agli attuali capi d'istituto, in quanto siano mantenuti nell'ufficio direttivo o siano restituiti all'insegnamento.

Essi non potranno assumere l'ufficio di Preside di un istituto non corrispondente a quello a cui sono attualmente preposti, se non quando siano abilitati, o si intendono abilitati a norma del precedente art. 6, all'insegnamento di una delle materie o di un gruppo di materie che si insegnano nell'istituto stesso.

Art. 9.

L'insegnante che a norma dell'art. 3, o 4 della tabella annessa al presente decreto passi ad un insegnamento che, per la materia o per l'istituto, faccia parte di un ruolo inferiore, apparterrà a tutti gli effetti al ruolo economico corrispondente al suo ruolo attuale e potrà chiedere di essere restituito all'insegnamento della materia e nell'istituto corrispondenti a quelli attuali, purchè siano soddisfatte le condizioni, di cui all'art. 6, relative all'abilitazione, appena sarà disponibile il posto, ma in ogni caso non prima del 1° ottobre 1924, e con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il posto sia divenuto disponibile.

I capi d'istituto che per conservare la sede attuale passino all'insegnamento, saranno in ogni caso iscritti nei ruoli economici corrispondenti a quelli a cui appartenevano all'atto della nomina a capi d'istituto e la loro carriera si svolgerà come se mai fossero usciti dai predetti ruoli.

Art. 10.

Qualora non tutti gli insegnanti di ruolo di alcuna delle attuali scuole medie possano conservare la sede a norma dei precedenti articoli 3 e 4, per insufficienza nella stessa sede di cattedre di ruolo, secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, avranno diritto di preferenza sulla sede coloro che da più tempo prestino effettivo servizio nella sede medesima, salvo particolari condizioni di famiglia da valutarsi dal Ministro.

Art. 11.

Gli attuali insegnanti di ruolo di calligrafia nelle Regie scuole tecniche e nelle RR. scuole normali complementari, e le maestre assistenti e di lavori donneschi, le maestre di lavori donneschi, pure di ruolo, nelle scuole medesime e gli attuali insegnanti di computisteria nelle scuole tecniche che per lo stipendio e la carriera appartengono al ruolo C, saranno collocati a riposo con il trattamento di cui all'articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, qualora compiano o abbiano compiuto 30 anni di servizio utile per la pensione col 1° ottobre 1923, salva la disposizione del comma seguente.

Coloro fra essi che, a norma dell'art. 6 del presente decreto, abbiano il titolo di abilitazione per materia diversa da quella insegnata e per cui esistano cattedre di ruolo secondo il nuovo ordinamento, entrano a far parte dei ruoli della predetta materia in istituti di primo grado, ovvero di secondo grado, se in quelli di primo grado non esiste cattedra di ruolo per la materia anzidetta, o se abbiano conseguito idoneità in concorsi per istituti di secondo grado, ed avranno il trattamento di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Coloro a cui non sono applicabili i commi precedenti, saranno iscritti con lo stipendio di cui sono presentemente provveduti in ruolo transitorio, che verrà ridotto fino ad esaurimento di mano in mano che si verificheranno vacanze. Gli iscritti nel detto ruolo transitorio saranno assunti, di mano in mano che si debba e si possa procedere a nomina di nuovo personale, ad uffici di ruolo appartenenti all'amministrazione della Pubblica istruzione, pei quali possiedano il titolo di studio richiesto o altro equipollente, salvi i diritti degli ex combattenti e degli ex ufficiali. In attesa di tale sistemazione, verranno adibiti all'insegnamento di materie che, secondo le tabelle annesse al decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si conferiscono per incarico, o a servizi amministrativi o contabili o di segreteria negli istituti più popolosi o negli altri uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnanti di cui ai commi precedenti che conseguano un nuovo ufficio di ruolo la misura del nuovo stipendio sarà determinata in base alla complessiva anzianità di servizio. Se il nuovo stipendio sia minore, sarà conservata, anche agli effetti della pensione, la differenza *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 12.

Gli insegnanti, di cui al primo comma del precedente articolo, forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, che entro il 31 maggio 1924, non avranno conseguito un nuovo posto di ruolo, secondo le norme dell'articolo stesso, saranno assunti come insegnanti nelle scuole elementari dipendenti dai Comuni o dalle amministrazioni scolastiche, alle condizioni di cui ai commi seguenti:

Entro il 30 giugno 1924 i detti insegnanti dovranno presentare al Sindaco del Comune nel quale prestano presentemente servizio o al R. Provveditore se il Comune stesso non abbia autonomia scolastica, domanda di assunzione, corredandola del diploma di abilitazione e di un certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato nelle scuole medie ed eventualmente in quelle elementari.

Il Sindaco o il Provveditore graduerà gli insegnanti in base ai titoli esibiti a norma del comma precedente.

Agli insegnanti predetti verrà assegnato 1/4 dei posti vacanti o che si renderanno vacanti dal 1° luglio 1924 nel Comune o nelle scuole dipendenti dal Provveditore, fino ad estinzione della graduatoria. Essi cesseranno di far parte del ruolo transitorio con la stessa decorrenza con cui saranno nominati maestri elementari.

Cesseranno dal far parte del ruolo transitorio dal 1° ottobre 1924 e saranno ammessi a liquidare la pensione o l'indennità loro spettante a termini di legge, gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni per essere nominati maestri elementari, non presentino domanda, ovvero, ottenuto il posto di maestro elementare, vi rinuncino.

Art. 13.

Gli attuali insegnanti di ruolo di materie, alle quali con il nuovo ordinamento corrispondono cattedre di ruolo per la stessa materia anche se aggruppata con altra, e che per difetto di posti non possano essere subito destinati a cattedra di ruolo, saranno inscritti con lo stipendio attuale in un ruolo transitorio separato ed adibiti ad insegnamenti che, giusta il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vengono conferiti per incarico, e per cui abbiano il titolo di abilitazione, a norma dell'art. 6 del presente decreto.

I detti insegnanti saranno destinati nuovamente a cattedre di ruolo e rientreranno nei ruoli di origine, secondo l'ordine di anzianità, di mano in mano che si verifichino vacanze nei vari istituti di istruzione media.

Art. 14.

Avvenuta la sistemazione del personale insegnante, in quegli istituti dove siano più cattedre di materie abbinate, il Preside giudicherà nell'interesse della scuola della opportunità di tener separati in tutto o in parte gli insegnamenti delle dette cattedre abbinate, affidandoli separatamente ai titolari delle cattedre stesse, sempre che ciò sia fatto con scambio di ore da parte degli insegnanti predetti, senza alcun onere per lo Stato.

Tale facoltà cesserà con l'anno scolastico 1926-27, a decorrere dal quale gli insegnamenti dovranno essere tutti distribuiti a norma delle tabelle annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 15.

Gli insegnanti che, alla pubblicazione del presente decreto, abbiano ottenuto la proroga del periodo triennale di prova, a norma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 142, continueranno nel periodo di prova fino alla scadenza della proroga, dopo la quale scadenza, se la prova sarà riuscita favorevole, conseguiranno la promozione ad ordinari.

Art. 16.

Gli insegnanti e capi di istituto conserveranno, agli effetti dello stipendio come ad ogni altro effetto, la loro anzianità, determinata secondo le norme relative al computo di essa.

Gli attuali insegnanti di disegno negli istituti tecnici apparterranno, a tutti gli effetti, al ruolo *A* e gli attuali insegnanti di francese nei ginnasi, non laureati e finchè non conseguano la laurea, al ruolo *B*. Apparterranno al ruolo *B*, finchè non conseguano la laurea anche gli insegnanti di francese nelle scuole tecniche e nelle scuole complementari che per effetto della tabella annessa al presente decreto facciano passaggio nei ginnasi.

Art. 17.

I professori che abbiano ottenuto, con decorrenza posteriore al 1906 ed anteriore alla pubblicazione del presente decreto, due aumenti di stipendio anticipati per merito, entreranno a far parte del *ruolo d'onore* di cui alla tabella n. 3 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, salvo il caso contemplato dal 2° comma dell'art. 10 del R. decreto anzidetto.

Al *ruolo d'onore* potranno anche essere iscritti gli ispettori di scuole medie che siano restituiti all'insegnamento, e che, per la prova fatta nell'esercizio del loro ufficio, siano giudicati meritevoli di tale distinzione.

Art. 18.

Col 1° ottobre 1923 tutti gli insegnanti e i capi d'istituto assumeranno gli interi obblighi di orario stabiliti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed avranno rispettivamente diritto agli stipendi indicati dalle tabelle n. 2 e n. 4 annesse al R. decreto predetto, in base alla propria anzianità determinata secondo le norme relative al computo di essa.

Art. 19.

Gli insegnanti ed i capi d'istituto che attualmente cumulino due uffici dichiarati incompatibili dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dovranno optare per uno di essi entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto; per l'altro saranno ammessi a liquidare gli assegni di pensione o le indennità che potranno ad essi spettare a norma delle disposizioni vigenti alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

Gli attuali capi d'istituto incaricati o effettivi, comprese le donne, potranno essere mantenuti nell'ufficio direttivo anche se sforniti di laurea, salve le disposizioni degli articoli 2 e 8 del presente decreto.

Art. 21.

Gli attuali presidi dei licei isolati ed i direttori e le direttrici di scuole normali senza classi complementari, incaricati o effettivi, che, a norma dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno assegnati al 1° ruolo, vi conseguiranno lo stipendio determinato dalla tabella n. 4 annessa al decreto predetto secondo la loro anzianità di carriera.

Art. 22.

Gli attuali capi d'istituto incaricati ed effettivi che verranno mantenuti nell'ufficio direttivo conseguiranno gli stipendi di cui alla tabella n. 4 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in base alla loro anzianità di carriera.

Art. 23.

All'applicazione del presente decreto i capi d'istituto e gli insegnanti che nell'anno scolastico 1922-23 siano stati assegnati ad una sede non definitiva o diversa dalla propria, potranno, a loro domanda, esservi destinati definitivamente anche se a norma degli articoli 3, 4 e 8 del presente decreto facciano passaggio di ruolo e purchè trattisi di sede di importanza pari a quella a cui hanno diritto e vi sia posto vacante.

Tuttavia gli insegnanti che si trovino nelle condizioni del comma precedente e che dopo il 1906 siano stati dichiarati vincitori di concorso speciale per la materia da essi insegnata, anche se abbinata con altra a norma del R decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e pel grado d'istituti ove hanno tenuto l'insegnamento, o che per effetto degli articoli 5 e seguenti del R. decreto-legge 14 aprile 1918, n. 519 siano stati designati per la destinazione a sede di primaria importanza, potranno essere destinati definitivamente alla sede da essi occupata anche se si tratti di sede primaria.

Art. 24.

Le disposizioni dell'art. 22, 2° e 3° comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, non si applicano ai congedi ed alle aspettative in corso all'entrata in vigore del R. decreto predetto.

Art. 25.

Per le mancanze disciplinari commesse dagli insegnanti e capi d'istituto anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si applicheranno anzichè le norme del R. decreto predetto, le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 16 luglio 1914, n. 679, in quanto siano più favorevoli.

Per quanto riguarda la competenza delle autorità a cui è attribuito l'esercizio di funzioni disciplinari attive o consultive si applicheranno le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, anche per le mancanze commesse anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto medesimo.

Art. 28.

In deroga alla disposizione dell'art. 30 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potranno essere costituite presso le scuole medie dei Collegi militari classi aggiunti, anche per i tipi di scuole per cui ciò non è consentito dalle disposizioni del decreto predetto, ancora per un quinquennio a partire dall'anno scolastico 1923-24.

Art. 27.

Gli insegnanti di scuole medie, di cui all'art. 40 della legge 16 luglio 1914, n. 679, presentemente a disposizione del Ministero della guerra, per l'insegnamento nei Collegi militari, potranno rimanere in tale posizione anche se non abbiano vinto un concorso speciale.

Quelli che abbiano vinto un concorso speciale, all'atto della loro riammissione nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione potranno essere destinati definitivamente ad una sede di primaria importanza purchè compiuta la sistemazione degli insegnanti a norma del presente decreto, vi siano cattedre vacanti.

Art. 28.

Coloro che sono compresi in graduatorie, non ancora esaurite, di vincitori di concorso, i vincitori dei concorsi banditi col decreto Ministeriale 28 dicembre 1920 per le cattedre di italiano per le scuole normali e di storia e geografia per le scuole stesse, e le diplomate degli istituti superiori di Magistero femminile che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545, conserveranno i diritti alla nomina secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Non potranno però essere nominate quelle fra le diplomate anzidette che avessero conseguito una votazione inferiore a quella degli ultimi già nominati per effetto dei rispettivi concorsi, nè i vincitori dei concorsi per materie alle quali con il nuovo ordinamento non corrispondano cattedre di ruolo in nessun istituto di istruzione media.

All'applicazione del presente decreto coloro che hanno diritto alla nomina per effetto del comma precedente potranno essere destinati ad una qualunque delle cattedre che, a norma della tabella annessa al presente decreto potrebbero essere loro assegnate se, in virtù dei concorsi vinti, fossero già entrati a far parte del personale di ruolo, purchè tale cattedra appartenga, secondo la tabella n. 1 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, allo stesso ruolo a cui essi avrebbero avuto diritto di essere assegnati se fossero stati in servizio di ruolo all'applicazione del R. decreto predetto.

Le assegnazioni di cattedre che avranno luogo a norma del presente articolo saranno definitive.

Art. 29.

Qualora, per mancanza di cattedre disponibili, coloro che hanno diritto alla nomina per effetto del primo comma del precedente articolo non possano essere destinati ad una delle cattedre appartenenti al ruolo di cui al secondo comma dell'articolo stesso, potranno essere temporaneamente assegnati ad una cattedra appartenente a ruolo inferiore, sempre che tale assegnazione possa farsi a norma della tabella annessa al presente decreto.

In questo caso essi potranno, a loro domanda, far passaggio ad una delle cattedre di cui al secondo comma dell'articolo 28 del presente decreto quando sia disponibile, ma in ogni caso non prima del 1° ottobre 1924 e con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui la cattedra sia divenuta disponibile.

Art. 30.

A tutti coloro che, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti e che abbiano conseguito nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali banditi dopo la cessazione dello stato di guerra, o consegnano nei futuri concorsi una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi, sono applicabili le disposizioni degli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, purchè per la materia che era oggetto del concorso a cui parteciparono, anche se raggruppata con altra, esista col nuovo ordinamento cattedra di ruolo nell'istituto corrispondente a quello per cui il concorso era valido, e purchè siano osservate le condizioni richieste dall'art. 6 del presente decreto, circa i titoli di abilitazione.

Nel caso di aggruppamento di materie la nomina di coloro che abbiano partecipato al concorso per una sola delle discipline raggruppate non sarà convalidata se non in seguito al risultato favorevole di una ispezione che nel primo anno scolastico dopo la nomina dovrà essere compiuta per l'accertamento della loro idoneità all'ufficio conseguito.

Per determinare l'ordine di assunzione in ruolo degli aventi diritto alla nomina, a norma del presente articolo, si formeranno nuove graduatorie di tutti gli aventi diritto per la stessa materia o gruppo di materie e per lo stesso ordine e grado di istituti in base alle votazioni riportate nei concorsi; in caso di partecipazione a concorsi distinti per discipline ora raggruppate con altre si terrà conto della votazione più alta.

Art. 31.

La sistemazione del personale non ancora assunto in ruolo è subordinata, per quanto riguarda l'assegnazione delle cattedre e delle sedi, a quella del personale già in servizio di ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Essa procederà nell'ordine seguente: in primo luogo avverrà la sistemazione degli aventi diritto alla nomina secondo l'art. 28, in secondo luogo quella del personale di cui all'art. 46, in terzo luogo quella del personale di cui all'art. 11, che possieda il titolo di abilitazione per altra materia ed in ultimo quella del personale di cui all'art. 30 del presente decreto.

Avvenuta la sistemazione del personale di cui ai due commi precedenti, si procederà alle nomine dei vincitori dei concorsi non ancora esauriti, alle cattedre ed alle sedi che risulteranno disponibili.

Art. 32.

All'attuazione del nuovo ordinamento secondo il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, gli alunni saranno iscritti alle classi del nuovo istituto corrispondenti a quelle delle scuole attuali a cui abbiano diritto di accedere, salvo le disposizioni dei commi seguenti.

Gli alunni forniti del titolo alla iscrizione alla 1ª classe d'istituto tecnico o di scuola normale saranno iscritti rispettivamente alla 4ª classe del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale.

Gli alunni che erano iscritti nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici potranno essere iscritti nelle classi dei licei scientifici corrispondenti a quelle a cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni predette.

Gli alunni che erano iscritti nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni di agronomia degli istituti tecnici, potranno essere iscritti nelle classi delle sezioni di agrimensura, corrispondenti a quelle cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni di agronomia.

Gli alunni che erano iscritti nell'anno scolastico 1922-23 nelle sezioni dei licei moderni, salvo il disposto degli articoli 2 e 3 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, potranno essere iscritti nei licei scientifici alle classi immediatamente seguenti quelle a cui avrebbero avuto diritto di accedere nelle sezioni moderne anzidette.

Le alunne di scuola normale avranno diritto di essere inscritte nelle classi dei licei femminili corrispondenti a quelle della scuola normale a cui avrebbero avuto diritto di accedere.

Art. 33.

Gli alunni delle attuali scuole tecniche potranno proseguire i loro studi nella scuola complementare, secondo il nuovo ordinamento e nel corso inferiore dell'istituto tecnico e vi saranno iscritti alle classi corrispodenti a quelle a cui hanno diritto di accedere come alunni di scuola tecnica.

Art. 34.

Le alunne delle attuali scuole complementari saranno inscritte alle classi del corso inferiore dell'istituto magistrale corrispondenti a quelle a cui hanno diritto di accedere come alunne della scuola complementare.

Le licenziate dalle scuole complementari, se vorranno proseguire i loro studi nell'istituto magistrale, saranno iscritte alla 4ª classe del corso inferiore.

Art. 35.

Per l'iscrizione di alunni in istituti nei quali non è consentita l'istituzione di classi aggiunte saranno preferiti, in caso di eccedenza di domande, in primo luogo gli alunni appartenenti a famiglie residenti nella sede dell'istituto e quelli appartenenti a Convitti nazionali della stessa sede; in secondo luogo gli alunni appartenenti ad altri

convitti; in ultimo gli alunni appartenenti a famiglia residenti altrove, e, in ogni caso, secondo l'ordine di merito risultante dall'esito dell'esame o dello scrutinio da cui deriva il diritto alla iscrizione.

Art. 36.

Nelle città sedi di più scuole normali governative alle quali scuole corrisponda un minor numero di istituti magistrali secondo la tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potrà, per i primi due anni dall'attuazione del R. decreto medesimo, essere consentita negli istituti magistrali l'istituzione di classi aggiunte del corso superiore oltre il corso o i corsi completi. Per il primo anno potranno essere consentite seconde e terze classi aggiunte, per il secondo soltanto terze classi.

Parimenti nella città di unica scuola normale governativa non comprese nella tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potranno essere conservate per un primo anno le classi seconde e terze e per un altro anno le classi terze. Corrispondentemente, verranno mantenuti transitoriamente, per lo stesso periodo di tempo, i giardini d'infanzia annessi alle scuole predette. Le scuole di tirocinio saranno, invece, soppresse con l'anno scolastico 1923-24.

Art. 37.

Le classi aggiunte, di cui al primo comma dell'articolo precedente non potranno essere in numero superiore a quello delle classi immediatamente inferiori, esistenti nell'anno scolastico 1922-23, nella scuola soppressa. Parimenti le classi, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, non potranno essere in numero maggiore di quello delle classi immediatamente inferiori nell'anno scolastico 1922-23, salvo il caso in cui nella stessa sede esista attualmente una o più scuole normali pareggiate. Gli alunni appartenenti alla scuola normale della sede non compresa nella tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed a quella pareggiata che eventualmente esista nella stessa sede, avranno la preferenza, nelle iscrizioni alle classi predette, sugli alunni provenienti da altre scuole pubbliche o da scuole private.

Art. 38.

Per un primo anno dall'attuazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno mantenute le classi terze e quarte delle sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici; per un secondo anno le classi quarte.

Le classi predette non potranno essere in numero maggiore di quelle immediatamente inferiori esistenti nella stessa sede nell'anno scolastico 1922-23. Gli alunni appartenenti allo stesso istituto avranno la precedenza, nelle iscrizioni alle classi predette, sugli alunni provenienti da altre scuole pubbliche e private.

Negli istituti tecnici dei collegi militari potrà essere mantenuta la seconda classe della sezione fisico-matematica per l'anno scolastico 1923-24.

Art. 39.

Nelle classi di cui agli articoli dal 36 al 38 del presente decreto, gli insegnamenti verranno affidati ad incaricati.

La direzione delle dette classi sarà affidata, senza alcuna retribuzione, al preside di altro istituto medio governativo della stessa sede.

Art. 40.

Il materiale, le collezioni, le biblioteche delle scuole soppresse, qualora appartengano allo Stato, verranno, in quanto siano utilizzabili, assegnati in dotazione a nuove scuole o distribuiti in aumento alle dotazioni di scuole dello stesso o di altro tipo della stessa sede o di sede vicina, a cui sia obbligato a provvedere lo Stato.

Parimenti il materiale appartenente ad Enti locali sarà adibito, in quanto sia utilizzabile, in tutto o per la parte che ad integrazione dei bisogni sarà ritenuta necessaria dalle autorità scolastiche, ad uso delle scuole di istruzione media, a cui, per il materiale stesso, debbano provvedere gli Enti medesimi.

Gli Enti locali dovranno anche adibire, in tutto o in parte, in primo luogo ad uso degli altri istituti scolastici governativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai cui locali abbiano l'obbligo di provvedere, ed in secondo luogo ad uso delle scuole elementari, gli edifici in cui hanno sede le scuole soppresse che fossero per questa parte a loro carico, qualora essi edifici siano giudicati dalle autorità scolastiche più convenienti o più decorosi o più igienici di quelli attualmente in uso degli istituti o delle scuole anzidette, o quando ciò sia ritenuto necessario per l'insufficienza dei locali degli istituti e scuole che siano a loro carico per quanto riguarda i locali.

Art. 41.

Alle attuali scuole complementari, comprese quelle autonome pareggiate, è revocato il pareggiamento con l'anno scolastico 1923-24.

Parimenti è revocato il pareggiamento, con la stessa decorrenza, alle scuole normali che abbiano sede in città dove attualmente sia almeno una scuola normale governativa, eccettuate quelle mantenute da Enti che non siano il Comune o la Provincia. Cesserà col 1° ottobre 1925 il pareggiamento delle scuole normali mantenute da Comuni o Provincie nelle città che presentemente non siano sedi di scuola normale governativa e di quelle dipendenti da altri Enti.

Art. 42.

Nel caso che attuali scuole normali pareggiate siano trasformate in altri istituti di istruzione media, il pareggiamento dovrà essere confermato da Ministro della pubblica istruzione, previa ispezione da compiersi entro un congruo termine.

Art. 43.

Nel caso di trasformazione delle scuole pareggiate in altri istituti di istruzione media, il personale direttivo ed insegnante di ruolo sarà mantenuto in servizio nei nuovi istituti con tutti i diritti acquisiti, purchè nella scuola soppressa abbia prestato servizio con qualifica di *buono*.

Nel caso previsto dal comma precedente gli Enti avranno facoltà di distribuire i nuovi insegnamenti nel modo più conveniente ai titoli di abilitazione dei predetti insegnanti.

Gli insegnanti di ruolo in scuole pareggiate soppresse saranno possibilmente, osservate le condizioni di cui al precedente art. 6, circa i titoli di abilitazione, mantenuti in servizio di ruolo in altre scuole dipendenti dallo stesso Ente, in cui siano posti vacanti, conservando i diritti acquisiti.

Coloro a cui non possa applicarsi la disposizione del comma precedente e coloro che, anche in scuole che saranno conservate occupino cattedre di materie a cui col nuovo ordinamento non corrispondano cattedre di ruolo in nessun istituto d'istruzione media, avranno diritto a preferenza nelle assegnazioni degli incarichi e delle supplenze nelle scuole dipendenti dallo stesso Ente, secondo i titoli di abilitazione di cui sono forniti.

Art. 44.

Osservate le condizioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, circa i titoli di abilitazione, i capi istituto e gli insegnanti delle scuole normali pareggiate avranno diritto di far passaggio ad altre scuole dipendenti dallo stesso Ente appena vi siano posti vacanti e mantenendo i diritti acquisiti.

Art. 45.

Gli istituti di istruzione media pareggiati dovranno col 1° febbraio 1924 essere ordinati secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; tuttavia è concessa facoltà di tener separati in tutto o in parte gli insegnamenti delle cattedre abbinate fino a che restino in servizio gli attuali professori. L'inosservanza di questa disposizione condurrà alla revoca del pareggiamento.

Art. 46.

Gli insegnanti di ruolo ed i capi d'istituto delle scuole normali pareggiate, qualora abbiano appartenuto ai ruoli delle scuole medie governative o siano stati compresi come vincitori in una graduatoria di concorso governativo posteriore al 1906, potranno far passaggio, con lo stesso grado che avevano, nei ruoli governativi a cui già appartennero, o a quelli a cui avrebbero diritto di appartenere per effetto del concorso e conseguire una sede di importanza pari a quella a cui appartennero come insegnanti governativi o a cui avrebbero avuto diritto per effetto del concorso. A coloro che faranno tale passaggio, come vincitori di concorso, saranno applicabili le disposizioni del 1° comma dell'articolo 112 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per quanto riguarda gli stipendi è applicabile al personale di cui al 1° comma del presente articolo, la disposizione del 2° comma dell'art. 112 succitato.

Art. 47.

Gli attuali segretari dei licei-ginnasi e delle scuole normali saranno iscritti nel ruolo unico di cui al 1° comma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, secondo l'ordine della loro anzianità nei ruoli attuali.

Le disposizioni dell'art. 15, comma 2°, del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, si applicano ai segretari supplenti delle scuole medie di tutto il regno che siano provveduti del prescritto titolo di studio, occupino un ufficio cui corrisponda un posto di ruolo ed abbiano prestato, al 30 settembre 1923, almeno cinque anni di lodevole servizio.

Gli attuali aiuto-bidelli di ruolo delle scuole medie normali, i quali siano a carico dello Stato, sono trasferiti dal 1° ottobre 1923 nel ruolo dei bidelli, conservando, a tutti gli effetti, la loro anzianità di servizio.

Art. 48.

Gli attuali insegnanti di educazione fisica, qualora siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento di altra materia, possono essere nominati insegnanti di ruolo per la detta materia in istituti di primo grado, ovvero di secondo grado se negli istituti di primo grado non esista cattedra di ruolo per la materia stessa.

Potranno anche essere collocati nei posti vacanti del ruolo dei maestri elementari dei convitti nazionali, purchè forniti del diploma di licenza normale.

Qualora nella collocazione nei nuovi ruoli gli insegnanti, contemplati nei due precedenti commi, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello, di cui presentemente sono provveduti, conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Art. 49.

Lo Stato continuerà a provvedere ancora per un triennio scolastico, a partire dal 1923-24, ai locali degli istituti di istruzione media che siano attualmente a suo carico. Scaduto il triennio, i locali passeranno a carico degli Enti di cui all'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Alla scadenza del triennio cesseranno di aver vigore i contratti e le convenzioni relative ai locali degli istituti di cui al comma precedente la cui scadenza sia posteriore al termine predetto.

Dei contratti in corso che scadono dopo la pubblicazione del presente decreto e dentro il triennio di cui al comma precedente è prorogata la scadenza alla fine del triennio stesso, alle medesime condizioni.

I locali della scuola normale di S. Pietro al Natisone continueranno ad essere a carico dello Stato anche dopo il triennio di cui al comma precedente.

Art. 50.

Con il 1° luglio 1923 cessano d'aver effetto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge 6 luglio 1912, n. 784.

Art. 51.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 cessano di aver vigore le attuali convenzioni tra le singole amministrazioni dei convitti nazionali e le Provincie, i Comuni od altri Enti morali intese a limitare la misura della retta annuale degli alunni.

Art. 52.

Gli attuali istitutori non di ruolo che, al 30 settembre 1923, abbiano prestato almeno un anno di lodevole servizio e siano forniti di laurea, potranno ottenere, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, la nomina ad istitutore effettivo, in deroga alla disposizione del primo comma dell'art. 127 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 53.

Gli istitutori di ruolo dei convitti nazionali, i quali presentemente coprano l'ufficio di maestro, hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto, o per il detto ufficio o per quello di istitutore effettivo, di cui all'art. 127 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Qualora gli istitutori di cui al precedente comma vengano ad avere, nella collocazione nel ruolo dei maestri elementari, di cui alla tabella 20, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, uno stipendio inferiore a quello di cui presentemente essi sono provveduti, conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento dello stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Art. 54.

Gli istitutori che abbiano già coperto, in seguito a concorso, l'ufficio di vice-economo, saranno collocati nel ruolo dei vice-economi, computandosi ad essi per intero tutto il servizio prestato come istitutore e come vice-economo.

Art. 55.

Entro i primi tre anni dalla pubblicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a coprire i posti di vice-economo saranno chiamati, secondo l'ordine di anzianità, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, gli istitutori di ruolo che presentemente prestino lodevole servizio come addetti all'economato dei convitti nazionali, anche se sforniti del titolo richiesto dall'articolo 129 del succitato decreto.

La disposizione contenuta nel comma precedente è applicabile anche in favore degli istitutori che presentemente siano addetti, a qualsiasi titolo, ad altri uffici con funzioni amministrative.

Entro lo stesso periodo di tempo la scelta degli economi sarà fatta tra i vice-economi indipendentemente dalla durata del servizio da essi prestato come vice-economo effettivo.

Art. 56.

Entro i primi due anni dalla pubblicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, la scelta dei vice-rettori potrà essere fatta anche tra gli istitutori forniti di laurea.

Entro lo stesso periodo di tempo la scelta dei rettori potrà essere fatta tra i vice-rettori forniti di laurea, indipendentemente dalla durata del servizio da essi prestato come vice-rettori effettivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Scuola complementare.		
Lingua italiana, storia e geografia.	1. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole tecniche	Diploma o abilitazione.
	2. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole complementari	Diploma o abilitazione.
	3. Pedagogia e morale nelle Scuole normali . . .	Diploma (vedi articolo 5).
	4. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole tecniche	Laurea
	5. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole complementari	Id.
Matematica, scienze naturali, e computisteria.	1. Matematica nelle Scuole tecniche e nei Ginnasi . . .	Laurea
	2. Matematica nelle Scuole tecniche e nei Ginnasi .	Abilitazione in matematica.
	3. Scienze naturali nelle Scuole tecniche	Laurea
	4. Computisteria nelle Scuole tecniche	Diploma di magistero della scuola superiore di Venezia o laurea da altro istit. sup. di commercio.
	5. Matematica, o matematica e scienze o fisica, o storia natur., o chimica o computisteria e ragioneria. } Scuole normali, o Istituti tecnici o Licei . .	Laurea e, per la computisteria e ragioneria, diploma di magistero della scuola sup. di commercio di Venezia.
Disegno	1. Disegno nelle Scuole tecniche.	
	2. Disegno, o disegno e calligrafia nelle Scuole normali.	
	3. Disegno negli Istituti tecnici.	
	4. Calligrafia nelle Scuole tecniche o Scuole normali.	Abilitazione pel disegno.
Lingua straniera	1. Francese nelle Scuole tecniche	
	2. Francese nelle Scuole complementari	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	3. Francese nei Ginnasi . . .	
	4. Lingue straniere negli Istituti tecnici	

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Ginnasio-Liceo classico.		
Lingua italiana o latina, storia e geografia	1. Materie letterarie nei Ginnasi inferiori	Laurea o abilitazione.
	2. Materie letterarie nei Ginnasi superiori	Id.
	3. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole tecniche	Laurea
	4. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole complementari	Id.
	5. Italiano, latino e greco, storia, filosofia nei Licei . .	Id.
	6. Italiano, storia e geografia, pedagogia e morale nelle Scuole normali	Id.
	7. Italiano, storia e geografia negli Istituti tecnici . . .	Id.
Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	1. Materie letterarie nei Ginnasi superiori	Laurea o abilitazione.
	2. Latino e greco, italiano, storia, filosofia nei Licei . . .	Laurea
	3. Italiano, storia e geografia, pedagogia e morale nelle Scuole normali	Id.
	4. Italiano, storia e geografia negli Istituti tecnici . . .	Id.
Matematica	1. Matematica nei Ginnasi . .	Laurea
	2. Matematica nei Ginnasi . .	Abilitazione
	3. Matematica nelle Scuole tecniche	Laurea
	4. Matematica nei Licei o Istituti tecnici o nelle Scuole normali	Laurea o abilitazione in matematica.
	5. Fisica nei Licei o Istituti tecnici	Laurea in fisica
Lingua straniera	1. Francese nei Ginnasi . . .	
	2. Lingue straniere negli Istituti tecnici	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	3. Francese nelle Scuole tecniche	
	4. Francese nelle Scuole complementari	
Lettere italiane e latine.	1. Lettere italiane nel Liceo .	Laurea
	2. Lettere latine e greche nel Liceo	Id.
Lettere latine e greche.	1. Lettere latine e greche nel Liceo	Id.
	2. Lettere italiane nel Liceo .	Id.
Filosofia, storia ed economia politica.	1. Filosofia o storia nel Liceo .	Id.
	2. Pedagogia e morale nelle Scuole normali	Id.

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Matematica e fisica.	1. Matematica o fisica nei Licei	Laurea.
	2. Matematica o fisica negli Istituti tecnici	Id.
	3. Matematica nei Licei	Abilitazione
	4. Matematica nei Ginnasi	Laurea
	5. Matematica o scienze nelle Scuole normali	Laurea in matematica.
Scienze naturali, chimica e geografia.	1. Storia naturale nei Licei	Laurea o abilitazione.
	2. Storia naturale negli Istituti tecnici	Laurea
	3. Scienze nelle Scuole normali	Laurea in scienze naturali o chimiche.
	4. Chimica negli Istituti tecnici	Laurea
Istituto tecnico – Corso infer.		
Lingua italiana e latina, storia o geografia	1. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole tecniche	Laurea
	2. Lingua italiana o storia e geografia nelle Scuole complementari	Id.
	3. Materie letterarie nei Ginnasi inferiori	Laurea o abilitazione.
	4. Materie letterarie nei Ginnasi superiori	Id.
	5. Italiano o storia e geografia negli Istituti tecnici	Laurea
	6. Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali	Id.
	7. Italiano o latino e greco o storia o filosofia nei Licei	Id.
Matematica	1. Matematica nelle Scuole tecniche	Laurea
	2. Matematica negli Istituti tecnici	Laurea o abilitazione.
	3. Matematica nelle Scuole tecniche	Abilitazione
	4. Matematica nei Ginnasi	Laurea o abilitazione.
	5. Matematica nei Licei e nelle Scuole normali	Id.
	6. Fisica negli Istituti tecnici	Laurea
	7. Costruzioni o topografia negli Istituti tecnici	Id.
Disegno	1. Disegno nelle Scuole tecniche	Abilitazione nel disegno.
	2. Disegno negli Istituti tecnici	
	3. Disegno o disegno e calligrafia nelle Scuole normali	
	4. Calligrafia nelle Scuole tecniche	
	5. Calligrafia nelle Scuole normali	

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13, annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnante di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Lingua straniera	1. Francese nelle Scuole tecniche	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2. Lingue straniere negli Istituti tecnici	
	3. Francese nei Ginnasi	
	4. Francese nelle Scuole complementari	
Istituto tecnico – Corso super.		
Lettere italiane e storia (sezione ragioneria e agrimensura).	1. Italiano o storia e geografia negli Istituti tecnici	Laurea
	2. Italiano o storia nei Licei	Id.
	3. Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali	Id.
Matematica e fisica (sezione ragioneria e agrimensura).	1. Matematica o fisica negli Istituti tecnici	Id.
	2. Matematica o fisica nei Licei	Id.
	3. Matematica o fisica negli Istituti tecnici	Abilitazione
	4. Matematica o scienze o matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in matematica o fisica.
Scienze naturali e geografia.	1. Storia naturale negli Istituti tecnici	Laurea
	2. Storia naturale nei Licei	Id.
	3. Scienze o matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in scienze naturali.
Seconda lingua straniera.	1. Lingue straniere negli Istituti tecnici	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
Computisteria e ragioneria.	1. Computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici	Diploma di magistero Venezia o abilitazione.
Istituzioni di diritto.	1. Materie giuridiche negli Istituti tecnici	Laurea o diploma di magistero della scuola super. di commercio di Venezia.
	2. Economia e scienze finanziarie negli Istituti tecnici	
Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	1. Economia e scienze finanziarie negli Istituti tecnici	Id.
	2. Scienze giuridiche negli Istituti tecnici	
Agraria, computisteria rurale, estimo, tecnologia rurale.	1. Agraria negli Istituti tecnici	Laurea o abilitazione.
	2. Agraria nelle Scuole normali	Laurea
Costruzioni e disegno di costruzione.	1. Costruzioni negli Istituti tecnici	Laurea
	2. Topografia negli Istituti tecnici	Id.

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnante di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Topografia e disegno topogr.	1. Topografia negli Istituti tecnici	Laurea
	2. Costruzioni negli Istituti tecnici	Id.
Chimica	1. Chimica negli Istituti tecnici	Laurea o abilitazione.
	2. Fisica nei Licei	Laurea in chimica
	3. Scienze o matematica e scienze nelle Scuole normali	Id.
Istituto magistrale.		
Lingua italiana e latina e storia e geografia	1. Italiano o storia e geografia nelle Scuole complementari	Laurea
	2. Italiano o storia e geografia nelle Scuole tecniche . . .	Id.
	3. Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali . . .	Id.
	4. Materie letterarie nei Ginnasi inferiori	Laurea o abilitazione.
	5. Materie letterarie nei Ginnasi superiori	Id.
	6. Italiano, o latino e greco, o storia, o filosofia nei Licei	Laurea
	7. Italiano o storia e geografia negli Istituti tecnici . . .	Id.
Lingua straniera	1. Francese nelle Scuole complementari	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2. Francese nei Ginnasi . . .	
	3. Francese nelle Scuole tecniche	
	4. Lingue straniere negli Istituti tecnici	
Lingua e lettere italiane e storia.	1 Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali . . .	Diploma
	2. Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali . .	Laurea
	3. Italiano o storia nei Licei .	Id.
	4. Italiano o storia e geografia negli Istituti tecnici . . .	Id.
Lingua e lettere latine e storia	1. Italiano o storia e geografia nelle Scuole normali . . .	Id.
	2. Latino e greco o storia nei Licei .	Id.
	3. Italiano o storia e geografia negli Istituti tecnici . . .	Id.
Filosofia o pedagogia.	1. Pedagogia e morale nelle Scuole normali	Laurea o abilitaz. (Vedi art. 5).
	2. Filosofia nei Licei	Laurea

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Matematica e fisica.	1. Matematica, o scienze, o matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in matematica o fisica.
	2. Matematica o fisica negli Istituti tecnici e nei Licei .	Laurea
	3. Matematica o matematica e scienze nelle Scuole normali	Abilitazione in matematica.
Scienze naturali, geografia ed igiene.	1. Scienze e matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in scienze natur. o abilitaz. in scienze natur.
	2. Storia naturale negli Istituti tecnici	Laurea
	3. Storia naturale nei Licei . .	Id.
Disegno	1. Disegno o disegno e calligrafia nelle Scuole normali	Abilitazione nel disegno.
	2. Disegno negli Istituti tecnici	
	3. Disegno nelle Scuole tecniche	
	4. Calligrafia nelle Scuole normali	
	5. Calligrafia nelle Scuole tecniche	
Musica e canto corale.	Canto nelle Scuole normali.	—
Maestra giardiniera.	1. Maestra giardiniera nelle Scuole normali	Diploma
	2. Maestri assistenti e di lavori donneschi; o maestra di lavori donneschi nelle Scuole	Diploma di maestra giardiniera.
Liceo scientifico.		
Lettere italiane e latine.	1. Italiano o latino e greco nei Licei	Laurea
	2. Italiano negli Istituti tecnici	
	3. Italiano nelle Scuole normali	
Storia, filosofia ed economia politica.	1. Pedagogia nelle Scuole normali	Id.
	2. Storia o filosofia nei Licei .	Id.
	3. Storia e geografia negli Istituti tecnici	Id.
	4. Storia e geografia nelle Scuole normali	Id.
Matematica e fisica.	1. Matematica o fisica negli istituti tecnici . . .	Id.
	2. Matematica o fisica nei Licei	Id.
	3. Matematica o scienze, o matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in matematica o fisica.

CATTEDRE secondo le tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054.	ORDINE DI PRECEDENZA nell'assegnazione delle cattedre di cui alla col. 1 per la sistemazione degli insegnanti attualmente in ruolo. Insegnanti di:	TITOLO di studio richiesto per l'assegnazione alle cattedre di cui alla col. 1.
1	2	3
Scienze naturali, chimica e geografia.	1. Storia naturale negli Istituti tecnici	Laurea
	2. Storia naturale nei Licei	Id.
	3. Scienze o matematica e scienze nelle Scuole normali	Laurea in scienze natur. o chimica.
	4. Chimica negli Istituti tecnici	Laurea
Lingua o letteratura straniera.	1. Lingue straniere negli Istituti tecnici	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2. Francese nei Ginnasi	
Disegno	Disegno negli Istituti tecnici	
Liceo femminile.		
Lingua e letteratura italiana e latina.	1. Italiano nelle Scuole normali	Laurea
	2. Latino e greco nei Licei	Id.
	3. Italiano nei Licei	Id.
	4. Italiano negli Istituti tecnici	Id.
Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica	1. Storia e geografia o pedagogia e morale nelle Scuole normali	Laurea o diploma
	2. Storia o filosofia nei Licei	Laurea
	3. Storia e geografia negli Istituti tecnici	Id.
Prima lingua straniera.	1. Lingue straniere negli Istituti tecnici	Abilitazione nella lingua straniera della nuova cattedra.
	2. Francese nei Ginnasi	
Disegno	1. Disegno nelle Scuole normali	
	2. Disegno negli Istituti tecnici	

NOTA — Quando sotto lo stesso numero sono indicati insegnanti forniti di laurea, insegnanti forniti di diplomi, e insegnanti forniti di abilitazione, la preferenza sarà accordata ai primi rispetto ai secondi o ai terzi, e ai secondi rispetto ai terzi, a meno che a favore dei secondi o dei terzi intervengano particolari ragioni di merito.

Colla parola « laurea » (o « diploma », o « abilitazione ») quando non siano dichiarate le discipline in cui si consegui la laurea (o il diploma o l'abilitazione) si intende il titolo di studio che a norma delle disposizioni vigenti è valido per insegnare dalla cattedra indicata nella colonna 2.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1923, n. 1451.

Estensione agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche per l'industria edilizia;

Considerata l'opportunità di estendere a favore dei soci già iscritti a cooperative edilizie, finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e compresi nei finanziamenti già concessi dalla Cassa stessa, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del citato testo unico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato, già regolarmente iscritti a Cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e compresi nei limiti del finanziamento stesso, i quali, pur avendo stipendio fisso e continuativo a carico del bilancio dello Stato, non hanno diritto al trattamento di quiescenza stabilito dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, ma sono iscritti ad una delle casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza o della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ovvero liquidano una somma capitale una volta tanto, possono essere assegnatari degli alloggi cooperativi da parte delle Cooperative predette e conseguentemente del relativo mutuo edilizio individuale con il contributo dello Stato.

Art. 2.

Gli impiegati dello Stato di cui al precedente articolo, assegnatari di mutuo edilizio individuale della Cassa dei depositi e prestiti con contributo statale:

1° se vanno in riposo con l'assegnazione una volta tanto di una somma capitale, dovranno versarla alla Cassa dei depositi e prestiti fino a concorrenza del residuo loro debito, ovvero dovranno depositare presso la stessa Cassa tanti titoli di Stato che diano un reddito pari alla quota di ammortamento del mutuo e del relativo interesse che sta a loro carico;

2° se vanno in riposo con una pensione amministrata da fondi speciali gli Enti che amministrano tali fondi faranno le congrue trattenute mensili che verseranno alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del rispettivo pensionato.

Qualora i predetti versamenti o comunque la pensione a carico dello Stato, siano insufficienti al pagamento di quanto è dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti, questa potrà provvedere alla riscossione delle annualità dovutele oltre l'importo dell'aggio mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme e i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1442.
Erezione in ente morale dell'Istituto nazionale per i ciechi adulti, con sede in Firenze.

N. 1442. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto nazionale per i ciechi adulti, con sede in Firenze, viene riconosciuto come ente morale ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Nomina di due membri supplenti da aggregare al Collegio arbitrale, istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 14 giugno 1923, n. 1286, che dispone l'aggregazione di due membri supplenti al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;
Visto l'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638;
Vista la designazione fatta dal primo presidente della Corte di cassazione del Regno, nelle persone dei signori Petrone gr. uff. Silvio, consigliere della Corte di cassazione medesima e Ricci comm. Giulio, consigliere della Corte d'appello di Roma;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, sono aggregati, in qualità di membri supplenti, i signori Petrone gr. uff. Silvio, consigliere della Corte di cassazione del Regno e Ricci comm. Giulio, consigliere della Corte di appello di Roma.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzion del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 2 luglio 1923.
Inibizioni al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Sarnello Carolambo Filipponi, nato a Udine il 19 dicembre 1879, da Fabio e da Giovanna Ria, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Sarnello Carolambo Filipponi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 13 giugno 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;
Decreta:

E' inibito al predetto signor Sarnello Carolambo Filipponi il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 2 luglio 1923.
p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Elvira Ernesta Litorno, nata a Ventimiglia il 4 ottobre 1883, da Luigi e da Annetta Zanini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elvira Ernesta Litorno il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 13 giugno 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto:
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7, del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;
Decreta:

E' inibito alla predetta Elvira Ernesto Litorno, il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 2 luglio 1923.
p. *Il Ministro*: A. FINZI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Laterza (Lecce), Volvera (Torino) e Ceriana (Porto Maurizio).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Laterza in provincia di Lecce.

MAESTA,

Il funzionamento dell'amministrazione comunale di Laterza, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato fin dall'inizio numerosi reclami, in seguito ai quali fu eseguita nel febbraio dello scorso anno una prima inchiesta che accertò parecchie manchevolezze ed irregolarità, che l'amministrazione fu invitata ad eliminare. Il persistere dei reclami ha però recentemente provocato una nuova inchiesta, la quale ha rilevato come la gestione della civica azienda procedesse sempre in modo anormale ed irregolare.
Si è voluto dall'amministrazione mascherare una difficile situazione finanziaria con bilanci insinceri; si è provveduto sistematicamente all'assunzione del personale, anche fuori organico, con nomine provvisorie; si sono eseguiti importanti lavori senza l'osservanza delle forme volute dalla legge, con danno della finanza dell'ente; è stato accertato l'indebito maneggio di fondi da parte di dipendenti comunali; l'applicazione delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni.
Prima che in merito alle irregolarità rilevate potessero ottenersi le deduzioni dell'amministrazione comunale, questa ha rassegnato le sue dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi pubblici a mezzo di un Commissario prefettizio. E poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario conferire al predetto Commissario i maggiori poteri che gli consentano provvedere adeguatamente al riassetto della finanza ed alla riorganizzazione dei servizi, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.
A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Laterza in provincia di Lecce è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Olindo Farulla è nominato Commissario straordinario per l'amministazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Volvera in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito a numerosi reclami contro l'amministrazione comunale di Volvera, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il deplorevole disordine amministrativo e contabile di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è disordinatissimo, privo di registri e di scritture contabili, della collezione delle leggi, del registro di popolazione; molte carte di notevole interesse sono state asportate dagli amministratori e dal segretario e tra esse i registri delle deliberazioni anteriori al 1914 ed il registro e le matrici dei mandati per l'esercizio 1921. La situazione finanziaria del Comune è difficile anche per l'avvenuto pagamento di somme ingenti all'infuori delle previsioni del bilancio; è stata costantemente omessa l'esecuzione delle verifiche di cassa; molti mandati sono stati corretti nelle cifre con postille irregolari; per l'esercizio in corso non è stato predisposto alcun ruolo di tasse comunali.

Si è proceduto alla locazione novennale di terreni comunali sulla base di prezzi inadeguati e si sono immessi gli affittuari in possesso senza la stipulazione dei contratti; è stato contratto senz'alcun autorizzazione un mutuo, il cui ammontare non è stato versato nella cassa comunale; sono state intentate liti per rappresaglie politiche, con gravissimo onere per il Comune; nessuna cura ha spiegato l'amministrazione per evitare la soppressione dei servizi di trasporto, del servizio farmaceutico, e per la sistemazione dei servizi telegrafici e telefonici; gravi manchevolezze sono state rilevate, in pressochè tutti i pubblici servizi.

Le deduzioni date dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non ne distruggono la sussistenza, e lo sgoverno della civica azienda, che ha già indotto 7 consiglieri su 15 a rassegnare le dimissioni, ha provocato una vivissima ostilità nella popolazione, dalla quale gli stessi amministratori hanno dichiarato di paventare atti inconsulti. La situazione si è resa così delicata da rendere necessario l'invio nel Comune di apposito Commissario prefettizio per evitare gravi incidenti.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che l'urgenza di riorganizzare i servizi e le finanze dell'Ente, richiedono perciò lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Commissario Regio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Volvera in provincia di Torino è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Roberto Bellusci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceriana in provincia di Porto Maurizio.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Ceriana, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita in seguito a numerose denuncie, una inchiesta, che ha posto in luce gravi deficienze ed irregolarità sulla gestione di quella civica azienda.

Le condizioni finanziarie dell'Ente sono rese difficili da numerose passività che non possono essere fronteggiate con le risorse ordinarie del bilancio, che già a stento riescono a sopperire alle accresciute esigenze dei servizi; per i lavori dell'acquedotto, eseguiti in economia, non sono stati finora presentati i rendiconti della spesa dall'agente contabile, al quale era stato indebitamente affidato il maneggio delle rilevanti somme occorse per i lavori stessi, nei quali inoltre, ha avuto irregolarmente parte il sindaco; è stato rilevato il pagamento di numerose spese in base a carte contabili, non regolarizzate da mandati.

Sull'esteso patrimonio boschivo comunale non è stata esercitata nessuna efficace vigilanza, per difenderlo dalle devastazioni e dai furti, con conseguente e notevolissimo danno dell'Ente; sono state rimborsate agli amministratori spese forzose, non documentate; sono state rilevate irregolarità sul servizio di esattoria; irregolarità e negligenze verificatesi sui concorsi banditi per il posto di segretario comunale hanno finora impedito la regolare nomina del titolare dell'ufficio; il servizio della pubblica illuminazione è deficiente.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione in seguito alle contestazioni degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè il disordine della civica azienda ha provocato un vivissimo malcontento che va sempre più accentuandosi, così da legittimare il timore di atti inconsulti da parte della popolazione, prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere adeguatamente al riassetto della finanza e dei servizi dell'Ente, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceriana in provincia di Porto Maurizio è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Carlo Biggio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune,

fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 58, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290; nonchè il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14;

DISPONE:

Con decorrenza dal 1° luglio 1923, sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio ai sottoindicati funzionari per compiuto quadriennio nel proprio grado:

Poggi cav. uff. Ferruccio, primo ragioniere nel Commissariato generale dell'emigrazione, aumento dello stipendio annuo da lire 10,000 a L. 10,800 con parziale assorbimento dell'assegno personale che viene ridotto da L. 2000 a L. 1200.

Vitelli cav. Raffaele, archivista nel Commissariato predetto, aumento dello stipendio annuo da L. 7000 a L. 7800 con l'assorbimento dell'assegno personale di L. 205, che viene soppresso.

Roma, 1° luglio 1923.

DE MICHELIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 2 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 13ª annuale estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3% netto di 1ª e 2ª categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 ed emesse in dipendenza del R. decreto detto mese ed anno, n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di:

4440 sulle 306,000 vigenti di 1ª categoria.
4440 sulle 306,000 vigenti di 2ª categoria.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° ottobre 1923.

Roma, 12 luglio 1923.

Il direttore generale D'ARIENZO.

Il direttore capo divisione BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione:

Si notifica che, ai termini dell'art. 101 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni stesse sono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	2766	Tarchetti Marcello fu Ferdinando, domiciliato in Alba (Cuneo), vincolato . . . . L.	35.—
3,50 %	228977	Tarchetti Marcello fu Ferdinando, domiciliato in Vincenza, vincolato . . . . »	17.50
3,50 %	534462 con usufrutto	per la proprietà: Mazzini Anna, nubile, Ferdinando, Giuseppe ed Adele di Gioacchino, quest'ultima minore, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri da Bacci Teodora fu Gaetano e Mazzini Gioacchino, tutti eredi indivisi di Baccio Gaetano fu Salvatore, in parti uguali e con diritto di accrescimento fra di loro, domiciliato a Livorno . . . . » per l'usufrutto: Bacci Teresa fu Gaetano. Ipotecato per cauzione di Tarchetti Marcello fu Ferdinando	45.50
3,50 %	534463 con usufrutto	per la proprietà: Carli Luigi, Carlo e Pietro Paolo di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Bacci Elmira fu Gaetano e da Carli Giuseppe, tutti eredi indivisi di Bacci Gaetano fu Salvatore in parti uguali e con diritto di accrescimento fra di loro . . . . » per l'usufrutto: Bacci Elmira fu Gaetano. Ipotecata come la precedente	45.50

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4048 — Data della ricevuta: 3 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Della Corte Maria-Grazia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1º gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Malagodi Cesare fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% (polizza combattenti) con decorrenza 1º gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Moretti Vittorio di Vitaliano — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% (polizza combatteni) con decorrenza 1º gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 14 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso: Apertura di agenzia.

Il giorno 6 corrente in Terme di Vinadio provincia di Cuneo è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica temporanea dal 1º luglio al 30 settembre prossimo.

Roma, li 9 luglio 1923.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 26	Belgio	114 76
Londra	107 51	Olanda	9 18
Svizzera	406 05	Pesos oro	18 225
Spagna	337 88	Pesos carta	8 025
Berlino	0 0108	New-York	23 36
Vienna	0 033	Oro	450 74
Praga	70 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50% netto (1906)	77 17
	3.50% » (1902)	70 50
	3.00% lordo	49 —
	5.00% netto	86 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero per l'industria e il commercio è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della R. scuola industriale di Trento con l'obbligo dell'insegnamento di tecnologia meccanica ovvero di costruzioni edili e della direzione dei laboratori.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli Istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 3.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150, comma 2º, del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla commissione esaminatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato che, tenuto presente l'articolo 33 del R decreto 19 aprile 1923, n. 1185, sarà classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore predetto è quello stabilito dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 410, oltre i supplementi di stipendio previsti dal R. decreto 3 aprile 1921, n. 591 e le indennità caro-viveri.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, li 7 luglio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.